

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 88

presentata dai Consiglieri regionali
CAU - PORCU - COZZOLINO

il 19 marzo 2025

Valorizzazione del patrimonio monumentale del romanico in Sardegna

RELAZIONE DEI PROPONENTI

L'architettura romanica, grande patrimonio culturale europeo, è presente in tutte le aree geografiche d'Europa ed anche in Sardegna è riconosciuta fra i beni più importanti del patrimonio storico culturale isolano; secondo, per numero di monumenti, solo al patrimonio identitario e monumentale costituito dalle torri nuragiche, si inserisce, quindi, a pieno titolo nel contesto architettonico europeo di elevata qualità.

Tale patrimonio monumentale, riferito ai monumenti edificati in epoca medievale tra l'XI e il XIII secolo, assume in Sardegna una particolare rilevanza, per una serie di motivi. Anzitutto, l'assenza di un'attività sismica l'ha preservato dalle distruzioni subite altrove, ad esempio nell'Italia meridionale. Poi, l'impovertimento dell'Isola dopo la conquista aragonese del XIV secolo, ha spesso impedito che le chiese romaniche venissero trasformate nel tempo, cosicché molte di esse giungono a noi con le forme originarie. Infine, non bisogna trascurare l'originalità e l'oggettiva rilevanza, anche numerica, delle chiese romaniche in Sardegna: sono infatti oltre centocinquanta quelle che conservano strutture significative, di cui molte ancora dedite al culto. In questo panorama si distinguono cattedrali e parrocchiali, abbazie, chiese monastiche e chiese rurali, segno evidente di antichi villaggi medioevali abbandonati e persi nei tempi, costruite con l'utilizzo della pietra locale. Sono anche scrigni di veri e propri tesori d'arte, in cui si conservano antichi affreschi dell'epoca, preziose decorazioni scultoree e meravigliosi arredi, retable, pale d'altare, statue lignee e arredi sacri, che impreziosiscono questi luoghi di fede e di culto antico. La costruzione di queste chiese si deve ai giudici o ai soggetti regnanti, ai vescovi e agli ordini monastici, arrivati in gran numero per evangelizzare la popolazione di città e villaggi. Questo aspetto è divenuto un forte elemento di pregio del romanico sardo che vanta un ricco catalogo degli stili dell'epoca, diversificato dalle diverse maestranze che venivano richieste dai giudici alle altre potenze della Penisola e dell'Europa con le quali intrattenevano rapporti commerciali.

Sono arrivati quindi nell'Isola i monaci benedettini, i camaldolesi, i cassinesi, i vallombrosani, i vittorini dalla Francia, etc., mentre Pisa e Genova hanno inviato le loro maestranze su committenza giudiciale. Un grande patrimonio non solo materiale ma anche immateriale e monumentale, ma conservano e custodiscono un impareggiabile, prezioso patrimonio di beni immateriali, costituito da inalte-

rate ritualità, musica, canti ed usi liturgici, provenienti direttamente dal cuore dell'era di mezzo e che oggi costituiscono elementi identitari della fede e della devozione del popolo sardo.

La rilevanza storico culturale dei monumenti e la necessità di proseguire nella loro preservazione e valorizzazione, anche in termini di sviluppo per le comunità su cui insistono i monumenti inducono il legislatore regionale ad individuare il presente strumento normativo per concorrere a dare stabilità ed efficacia alle azioni di tutela, di promozione, valorizzazione e divulgazione in chiave culturale del patrimonio romanico dell'Isola, in particolare fra le giovani generazioni.

Anche lo sviluppo locale si rafforza con questo tematismo che per molti comuni rappresenta un vero e proprio, talvolta unico, elemento attrattore capace di dialogare con l'Europa, di cui l'architettura romanica costituisce un anello di congiunzione e di progettazione comune, anche dando vita ad aggregazioni di comuni che interagendo con la Conferenza episcopale sarda, le diocesi della Sardegna proprietarie delle chiese, il mondo accademico e della ricerca scientifica, le soprintendenze che operano in Sardegna, il mondo della formazione nelle sue declinazioni ed i diversi portatori d'interesse, così da assicurare la necessaria continuità dei progetti culturali connessi alla divulgazione del vasto patrimonio culturale che costituisce il romanico della Sardegna.

La proposta di legge è costituita da 5 articoli:

- l'articolo 1 individua le finalità;
- l'articolo 2 precisa le iniziative che la norma si propone di perseguire;
- l'articolo 3 prevede la possibilità di concedere incentivi per sostenere l'attività promozionale e la fruizione delle chiese romaniche;
- gli articoli 4 e 5 trattano degli aspetti finanziari e dell'entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La Regione sostiene la promozione e la divulgazione dei monumenti del romanico sardo attraverso azioni di valorizzazione dei siti di interesse storico-culturale presenti nel territorio regionale anche mediante la realizzazione di eventi culturali e la creazione di percorsi culturali, artistici, storici, paesaggistici e turistici.

Art. 2

Iniziative

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove e sostiene anche finanziariamente le seguenti azioni e iniziative:

- a) la creazione, il potenziamento e il funzionamento di sodalizi finalizzati alla costituzione di reti stabili fra comuni della Sardegna per la valorizzazione e promozione del patrimonio del romanico sardo;
- b) il funzionamento e il potenziamento del Centro europeo di documentazione del romanico quale struttura permanente preposta alla raccolta, conservazione e divulgazione della documentazione di interesse storico e architettonico del romanico sardo. Il Centro europeo di documentazione del romanico provvede alla adeguata valorizzazione del materiale documentario, della fototeca, cineteca, mediateca e biblioteca e ne promuove l'utilizzo scientifico e l'uso pubblico nel rispetto della legislazione vigente;
- c) la creazione di reti e partenariati sui temi della valorizzazione del romanico fra sodalizi della Sardegna e altre realtà similari nazionali e internazionali anche mediante la promozione di progetti strategici nel contesto di programmi europei quali l'Interreg Italia-Francia Marittimo ed altre opportunità di finanziamento;
- d) la realizzazione di interventi finalizzati alla conoscenza e divulgazione del romanico sardo e del medioevo isolano in particolare fra le giovani generazioni attraverso la realizzazione di laboratori, conferenze e workshop, anche con il coinvolgimento delle

- scuole e delle Università della Sardegna, destinati a stimolare l'interesse di studenti di ogni ordine e grado;
- e) la produzione di materiale informativo, divulgativo ed editoriale, anche mediante di supporti multimediali;
 - f) la creazione di itinerari culturali finalizzati alla realizzazione di una offerta integrata delle specificità del romanico sardo;
 - g) la realizzazione di cartellonistica, di applicazioni e dispositivi per l'orientamento dell'utenza e per favorire la fruizione culturale dei beni del romanico sardo anche attraverso l'uso degli smartphone e di altre tecnologie d'avanguardia al fine di caratterizzare e rendere riconoscibili i percorsi, gli eventi e le iniziative anche con la finalità di accrescere l'accessibilità e fruibilità dei monumenti del romanico sardo;
 - h) la realizzazione di eventi e giornate dedicati alla promozione e conoscenza del romanico sardo e dei suoi monumenti ed edifici anche mediante la partecipazione a reti di divulgazione regionali, nazionali e internazionali.

Art. 3

Enti e istituzioni

1. La Regione riconosce la Fondazione Sardegna Isola del Romanico, costituita esclusivamente da enti pubblici, quale beneficiario di eventuali sovvenzioni finalizzate a garantire la fruizione e l'attrazione di specifici flussi turistici a vocazione culturale o religiosa, previa la sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), di apposite convenzioni, per le rispettive competenze, con gli assessorati competenti in materia di pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e al turismo, artigianato e commercio.

Art. 4

Norma finanziaria

1. L'attuazione della presente legge avviene con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale (missione 05, programma 01, titolo 1).

2. All'attuazione della presente legge si fa fronte con risorse regionali, appositamente stanziare, nonché attingendo da fondi statali ed europei.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) con effetti finanziari dal 1° gennaio 2025.